



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 72 del 03/06/2022	OGGETTO: Decreto del Tribunale per i Minorenni di Messina del 10.05.2022. Assegnazione somme al Responsabile ASGF per l'ospitalità in favore di n. 2 minori in Comunità alloggio per la durata di 1 mese. Presa d'atto ricovero e approvazione schema di convenzione.
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di giugno alle ore 13,40 e segg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza	Sindaco	Bitto Santina
	Vice Sindaco	Forestiere Stefano
	Assessore	Parisi Maria Teresa
	Assessore	Briguglio Maria

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Dr.ssa Donatella Costanzo Bana.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 66 del 01 giugno 2022 dell'Area Servizi Generali e Finanziari formulata dal Sindaco Prof.ssa Santina Bitto avente per oggetto:

“Decreto del Tribunale per i Minorenni di Messina del 10.05.2022. Assegnazione somme al Responsabile ASGF per l'ospitalità in favore di n. 2 minori in Comunità alloggio per la durata di 1 mese. Presa d'atto ricovero e approvazione schema di convenzione”.

Visti i pareri prescritti dall' art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti ed allegati alla proposta medesima.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto che si allega alla presente per farne parte integrante ;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge ;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di cui all'oggetto, approvandola.

Con separata unanime votazione dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina
98040 – Piazza Duomo
Tel. 090 93 61 12 Fax 090 93 67 84
www.comune.gualtieri.me.it

Area Servizi Generali e Finanziari

Proposta di deliberazione n. 66 del 01.06.2022

Oggetto: Decreto del Tribunale per i Minorenni di Messina del 10.05.2022. Assegnazione somme al Responsabile ASGF per l'ospitalità in favore di n.2 minori in Comunità alloggio per la durata di 1 mese. Presa d'atto ricovero e Approvazione schema di convenzione.

Alla GIUNTA MUNICIPALE

SEDE

IL PROPONENTE

Premesso Che

- i Comuni in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza prevedono interventi in favore di minori ed in particolare l'art. 3 che prevede tra le modalità di intervento e le forme di assistenza la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà, tra cui il ricovero in strutture;

Richiamato:

- il decreto del 10.05.2022 con il quale il Tribunale per i Minorenni di Messina ha disposto la conferma, invia temporanea ed urgente, del collocamento dei minori omissis in una struttura comunitaria idonea alle loro esigenze omissis dando mandato ai servizi sociali territorialmente competenti omissis;

- il decreto del Tribunale per i Minorenni di Messina del 10.05.2022 che ha "autorizzato i Servizi sociali interessati, competente di individuare una o più strutture comunitarie idonee alle attuali esigenze dei minori omissis";

Visto il Decreto Presidenziale 4 giugno 1996 ad oggetto "Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22", stabilisce tra l'altro che gli oneri di gestione sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo (Convenzione All. A) alla presente proposta;

Visto il DRS n. 181/S8 del 24 febbraio 2022 "adeguamento rette comunità alloggio minori", che ha fissato le spese di gestione che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile, per l'anno 2022, sono pari ad € 1.617,29 per il compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato e ad € 27,77 per retta giornaliera di mantenimento;

Atteso Che

- il servizio di ospitalità in istituto interessa minori con difficilissimi vissuti familiari per i quali è intervenuta pronuncia dell'Autorità Giudiziaria;

- l'intervento si prefigge i seguenti scopi:

- Garantire un supporto socio-educativo a minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione;
- Garantire al minore condizioni esistenziali per quanto possibile normali e gratificanti;
- Offrire un contesto di vita stabile di tipo familiare;
- Favorire un equilibrato sviluppo comportamentale, psicologico, affettivo, relazionale e sociale del minore allontanato dal nucleo d'origine;

Dato Atto Che

- il provvedimento risulta essere indifferibile in quanto il servizio, tassativamente regolato dalla legge, si configura, ai sensi dell'art. 22 della legge n.328/00, come LIVEAS (livello essenziale di assistenza sociale) e costituisce spesa necessaria per garantire il mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi in favore di minori a rischio di devianza ricoverati su disposizione dell'Autorità giudiziaria minorile;

-per il mantenimento dei minori attualmente ricoverato presso Comunità alloggio su disposizione dell'Autorità giudiziaria, occorre provvedere ad impegnare i fondi necessari;

Preso atto che i minori sono ospiti dal 30.05.2022 presso la Comunità omissis e pertanto si procede all'approvazione in via retroattiva;

Ritenuto, pertanto, necessario assegnare al Responsabile dell'Area SGF la risorsa economica di **€ 4.567,54** IVA compresa, al fine di provvedere al pagamento della retta per l'ospitalità resa ai minori, dal 30.05.2022 al 30.06.2022;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Visto il redigendo Bilancio 2021/2023 anno finanziario 2022;

Visto il D.LGS. 267/2000 e ss.mm. Ed ii.

Vista la legge 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Vista legge Regionale n.22 del 1986 di riordino dei Servizi Socio Assistenziali in Sicilia;

Visto l'O.R.EE.LL. Nonché la legislazione vigente in materia;

PROPONE

1. **Di approvare** lo schema di Convenzione con allegato alla presente sub A);
2. **Di dare mandato** al Responsabile ASGF per la stipulazione della Convenzione di cui al punto 1) del dispositivo;
3. **Di Assegnare** la risorsa economica di **€ 4.567,54** IVA compresa al Responsabile dell'Area SGF, al fine di provvedere al pagamento della retta per l'ospitalità in favore dei minori, dal 30.05.2022 al 30.06.2022;
4. **Di Dare Atto** che la somma di **€ 4.567,54** IVA compresa trova imputazione al Cap. 1945 sul redigendo bilancio 2021/2023 anno finanziario 2022;
5. **Di Demandare** al Responsabile dell'Area SGF ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, gli adempimenti gestionali conseguenziali;
6. **Di Dichiarare** l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva, ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
7. **Di Procedere alla pubblicazione** dell'atto all'albo online e sul sito istituzionale dell'Ente.

Gualtieri Sicaminò, li 01/06/2022



Il Proponente/Il Sindaco
Prof.ssa Rita Santina



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ'
Città Metropolitana di Messina

CONVENZIONE

per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità - alloggio per minori.

L'anno duemilaventidue, addì _____ nel mese di _____,

TRA

L'Amministrazione Comunale di Gualtieri Sicaminò, d'ora in avanti designata con il termine "ente locale", per la quale interviene il Sig. Bonarrigo Nicolino, nella qualità di Responsabile dell'Area SGF, autorizzato alla stipula della presente convenzione,

E

la Comunità Alloggio "Veronica Briguglio", con sede legale in Milazzo, Via Nazionale, n. 68, codice fiscale n. 80021630589, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente", rappresentato dal Suor Izabella Kot, nata a Minsk Mazowiecki (Polonia) nella qualità di Responsabile della Comunità alloggio "Veronica Briguglio" iscritta all'Albo Regionale ex art. 26, della legge regionale 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali n° 1913 dell'Albo Enti Regionali Assistenziali Pubblici e Privati sezione minori.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata, avente le caratteristiche appresso specificate, n. 2 minore di sesso n.1 femminile e n. 1 maschile, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civili.

Art.2

Ogni comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. 10 (8/10) posti ed ospita esclusivamente minori di entrambi i sessi che abbiano età compresa (tra gli 8 e i 13 anni).

Nella comunità alloggio "Veronica Briguglio" possono eccezionalmente essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e, per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Art.3

Le comunità - alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della regione 29 giugno 1988 e s.m.i.

Art.4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n.1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può altresì avvalersi, per servizi integrativi, della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educazione) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione, qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del Casellario Giudiziale e di accertare il requisito generale del Casellario Giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art.5

Per effetto della seguente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art.6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendi stato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;

- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art.7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art.8

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art.9

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché del vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art.10

Il trattamento alimentare dei minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.P. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art.11

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei Comuni di residenza dei minori.

E' altresì, facoltà dell'ente locale formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art.12

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- un compenso fisso mensile di € 1.617,29 e una retta giornaliera di mantenimento di € 27,77.

Art.13

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art.12 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art.14

La vigilanza e il controllo sui servizi della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza, anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art.15

La presente convenzione ha validità dal _____ al _____. E' escluso il rinnovo tacito.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art.16

L'Ente ha prodotto ai fini della presente sottoscrizione:

- copia di iscrizione all'Albo degli Enti regionali assistenziali pubblici e privati sezione minori;
- la dichiarazione ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n° 50/16;
- estremi identificativi del conto corrente dedicato;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art.17

La presente convenzione non è soggetta a registrazione.

Art.18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art.19

Per eventuali controversie, il foro competente è Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà. Si sottoscrivono come appresso:

PER L'ENTE CONTRAENTE

Rappresentato da
Suor Izabella Kot

PER IL COMUNE

Il Responsabile dell'Area SGF
Bonarrigo Nicolino



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
000

WWW.comune.gualtieri.me.it
e-mail servizi.finanziari@comune.gualtieri.me.it

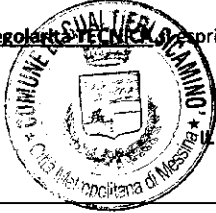
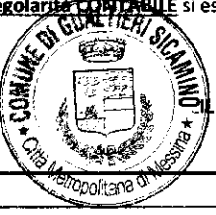
AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI- Servizio ECONOMICO-FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. n. 66
del 01/06/2022

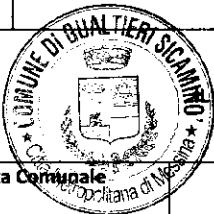
OGGETTO:

Decreto del Tribunale per i Minorenni di Messina del 10/05/2022. Assunzione somme al Responsabile ASGF per l'ospitalità in favore di n. 2 minori in Comunità Alloggio dal 30/05/2022 al 30/06/2022 –Approvazione schema di Convenzione

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 c. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 c. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita: "...su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile". i sottoscritti, sulla presente proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL' AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la <u>regolarità TECNICA</u> si esprime parere FAVOREVOLE Li 01/06/2022  IL RESPONSABILE DELL'ASGF Nicolino BONARRIGO
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA	Per quanto concerne la <u>regolarità CONTABILE</u> si esprime parere FAVOREVOLE Li 01/06/2022  IL RESPONSABILE DELL'ASGF Nicolino BONARRIGO

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio	Codice Piano dei Conti Fin.	Capitolo/art.	Importo	Prenotazione n. Impegno
2022	12.04-1.04.01.02.000	1945	4.567,54	
		Li 01/06/2022		RESPONSABILE DELL'ASGF Nicolino BONARRIGO
DATA DELLA SEDUTA _____		Decisione della Giunta Comunale _____	IL VERBALIZZANTE _____	
DELIBERAZIONE NUMERO _____				

Il Sindaco
F.to Prof.ssa Santina Bitto

Il Segretario Com.le
F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana

L'Assessore
F.to Stefano Forestiere

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,



ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio

Bizzurro Rita

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

- E' divenuta esecutiva:

- Oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).

X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

Pizzurro Rita